

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
*SETTORE LAVORO*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n.1277/2012 promossa da:

**L. [REDACTED] G. [REDACTED]**, nata a P. [REDACTED] e residente in [REDACTED] (RE), rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] per delega in calce al ricorso,

**RICORRENTE -**

CONTRO

**[REDACTED] C. [REDACTED] s.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in [REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv. ti [REDACTED]

**CONVENUTA -**

*in punto a:* Illegittimità licenziamento e pagamento somme

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato ai sensi dell'art.1 comma 49 L.92/2012 la ricorrente **L. [REDACTED] G. [REDACTED]** conveniva in giudizio la società **[REDACTED] C. [REDACTED] s.p.a.** in persona del suo legale rappresentante pro tempore, propria ex datrice di lavoro (d'ora in avanti anche semplicemente **C.**), chiedendo accertarsi l'illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato dall'azienda il 28/2/2011, in quanto atto adottato in violazione della procedura prevista dall'art.7 St.Lav..

Si costituiva ritualmente l'azienda eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità della trattazione



della causa con il cd. 'Rito Fornero' a fronte del numero di dipendenti di C inferiore a 15 presso l'unità locale di S. ove pacificamente era in forza la lavoratrice al momento dell'espulsione.

Il Giudice emetteva la presente ordinanza:

"In fatto

La ricorrente impugna il licenziamento per giusta causa irrogatole il 28/2/2011 dalla società convenuta per violazione dell'art.7 St.Lav., avendo l'azienda (che si afferma contare di più di 15 dipendenti) completamente omesso di dar corso al procedimento disciplinare.

Si è regolarmente costituita la C. S.P.A. che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero il mutamento del rito, atteso che l'azienda -che ha sede a Salerno- consta complessivamente di 30 dipendenti dei quali solo 5 presso l'unità di Scandiano, sicchè non è integrato il requisito dimensionale previsto dall'art.18 St.Lav. per poter applicare il rito di cui all' art.1 co.49 L.28/6/2012 n.92.

In diritto

In ossequio al principio generale di economia e conservazione degli atti processuali che trova specifica disciplina negli artt.426 e 427 c.p.c. e, più di recente, nell'art.4 D.lgs n.150/2011, è necessario disporre il mutamento del rito, mediante la presente ordinanza, fissando udienza ai sensi dell'art.420 c.p.c. ed assegnando termine per il deposito di memorie integrative.

Ciò è possibile in questa fase del giudizio in limine (prima udienza di trattazione della causa) atteso che *ictu oculi* è lampante (e comunque non contestato neppure da parte ricorrente, che anzi aderisce all'eccezione di mutamento di rito) che si sia in presenza di azienda non soddisfacente il requisito dimensionale; ciò è anche possibile a fronte della formulazione della domanda subordinata finalizzata ad ottenere l'applicazione dell'art.8 L.604/1966.

Va tuttavia osservato che la domanda principale (reintegrazione ex art.18 L.300/70) deve trovare una propria soluzione in questa



procedura (prima cioè del cambiamento di rito), atteso che proprio per ottenere una pronuncia su essa domanda è stato attivato il cd. rito Fornero.

La soluzione che a chi scrive sembra migliore, nell'intento sia di conformarsi alla L.28/6/2012 n.92, sia di salvaguardare gli atti delle parti e in genere di non aggravare il processo con ulteriori adempimenti o eccessivi formalismi e spese, è quella, con questa stessa ordinanza, di pronunciarsi, in conformità con quanto previsto dal comma 49 art.1 L.cit, sulla domanda principale (ovviamente rigettandola); e contestualmente (o meglio, successivamente, pur nello stesso provvedimento) di disporre come detto il mutamento del rito, con riguardo alla domanda subordinata.

Tale soluzione consente, anche in astratto, alla parte eventualmente dissenziente con il provvedimento di rigetto della domanda principale, e dunque con il mutamento del rito (che ritenga cioè che il procedimento vada trattato e deciso nell'ambito della L.28/6/2012 n.92; e che ritenga di conseguenza accoglibile la domanda principale di reintegra) di proporre opposizione alla stessa (con il che si sospenderà il giudizio nelle vie ordinarie ottenuto con il cambiamento di rito); ovvero di proseguire nelle forme ordinarie del processo del lavoro in ordine alla domanda subordinata, che non può essere -secondo chi scrive- trattata con il rito Fornero, posto che una trattazione con tale rito anche delle domande ex art. art.8 L.604/1966 vanificherebbe ogni effetto della riforma, oltre a dar luogo ad abusi incontrollati dello strumento processuale accelerato per la trattazione di questioni che la legge riserva al rito ordinario.

Le spese di lite, a fronte della prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie del rito del lavoro, saranno determinate e disciplinate all'esito del procedimento.PQM

1. Rigetta la domanda principale svolta ai sensi dell'art.18 L.300/70
2. fissa ai sensi dell'art.426 c.p.c. l'udienza del 8/6/2013 ore 12.15 per la trattazione delle domande subordinate ex art.8



*L.604/1966, dando alle parti termine di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare memorie integrative ai propri atti e eventuale documentazione.*

*Si comunichi.*

*Così deciso in Reggio Emilia, 12 aprile 2013".*

Parte ricorrente depositava nei termini memorie integrative e la causa proseguiva mediante trattazione ordinaria.

All'udienza del 4/2/2013 la stessa veniva decisa come da sentenza contestuale della quale veniva data lettura all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va premesso che, mutato il rito, le conclusioni tratte nelle note integrative depositate da parte ricorrente in data 30/4/2013 'cristallizzano' le domande nelle stesse contenute, che divengono quelle a cui dar conto nel presente processo. Nella memoria integrativa citata la ricorrente conclude chiedendo che in via divenuta principale, previo accertamento dell'inefficacia/ingiustificatezza/illegittimità/nullità del licenziamento di cui è causa il Giudice condanni C al risarcimento del danno quantificato nella misura massima prevista dall'art.8 L.604/66, oltre alla condanna dell'azienda alla corresponsione del TFR.

Pertanto, la richiesta di reintegrazione ex art.18 St.Lav. contenuta (riproposta) nelle note conclusive del 21/1/2014 deve considerarsi una mutatio libelli inammissibile in giudizio; tanto più considerato che in ordine alla richiesta reintegratoria il Giudice ha già disposto (rigettandola) con ordinanza 12/4/2013 più sopra riprodotta, che non è stata per altro opposta nei termini di cui all'art.1 co.51 L.92/2012.

Va in ogni caso ulteriormente considerato che il mancato rispetto della procedura di cui all'art.7 St.Lav. è sanzionato dalla giurisprudenza consolidata con la declaratoria di illegittimità del licenziamento stesso, mentre la sanzione della nullità è riservata al caso di mancato rispetto delle forme obbligatorie (i.e. la forma scritta), come è agevole riscontrare dalla stessa giurisprudenza citata da parte ricorrente nelle note finali (ex plurimis, Cass.13543/2002).

Di talchè la via obbligata, per il caso in esame, è la applicazione di quanto previsto dall'art.8 L.604 cit.

Nel merito si rileva che è la stessa C a qualificare il licenziamento comminato sorretto da 'giusta causa' per pretese mancanze (per altro genericamente elencate) commesse dalla L. G. E. In quanto tale, esso licenziamento è da considerarsi ontologicamente disciplinare, e dunque soggetto al rispetto della procedura di contestazione prevista dall'art.7 dello statuto dei



Lavoratori (cfr. da ultima Cass. Sez. L, *Sentenza n. 14326 del 2012*, che ha affermato in caso identico a quello qui in esame: “...*la qualificazione del licenziamento di cui si tratta come disciplinare non può essere messa in dubbio, trattandosi di un licenziamento per giusta causa irrogato per comportamenti asseritamente scorretti tenuti dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro e quindi intesi (da parte della datrice di lavoro) come tali da minare definitivamente il rapporto fiduciario; del resto, le residuali situazioni in cui la giusta causa di licenziamento - che è nozione legale dal contenuto elastico - non sia collegata, in base alla costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte, ad un grave inadempimento sono quelle in cui si è in presenza di un comportamento del lavoratore gravemente lesivo delle norme della comune etica o del comune vivere civile (vedi, per tutte: Cass. 18 febbraio 2011, n. 4060; Cass. 16 marzo 2004, n. 5372; Cass. 18 agosto 2004, n. 16280) ed è evidente che nella specie ciò non si verifica; ne consegue che il licenziamento è assistito dalle garanzie di cui all'art. 7 St. lav. che rispondono principalmente alla necessità di tutelare il diritto di difesa del lavoratore e di obbligare il datore di lavoro ad un comportamento secondo buona fede...*”)

E' in atti (non lo nega neppure la convenuta) che detta procedura non è stata rispettata. Tanto basta per considerare illegittimo il licenziamento irrogato alla ricorrente, e per condannare l'azienda **C** al pagamento in favore della stessa, a titolo risarcitorio, della somma pari a 2,5 mensilità della RGF percepita dalla lavoratrice all'epoca del licenziamento medesimo, oltre ad accessori per legge su tale somma dal di dell'espulsione al saldo; ove per la quantificazione si è avuto riguardo alla brevissima durata del rapporto di lavoro in corso (1/8/2010-28/2/2011).

Appare fondata anche la richiesta di condanna di parte ricorrente al pagamento del TFR alla stessa dovuto, richiesta che sarebbe stato onere della convenuta contrastare documentandone la corresponsione.

Al contrario, nemmeno su questa domanda è stata presa posizione alla prima udienza successiva al mutamento del rito (giorno 7/6/2013) nonostante fosse presente l'avvocato domiciliatario di **C** in sostituzione del dominus della causa.

La soccombenza della società convenuta impone la rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente nell'importo che si liquida in dispositivo, tenuto conto del ben più modesto valore della causa rispetto alla prospettazione iniziale.

PQM



1. Accoglie il ricorso, e dichiara illegittimo il licenziamento irrogato alla ricorrente in data 28/2/2011 per omesso rispetto dell'art.7 comma 2 L.300/70, e del pari dichiara illegittimo
2. di conseguenza condanna parte convenuta alla riassunzione della lavoratrice ovvero al risarcimento del danno in favore della stessa nella somma pari a 2,5 mensilità della RGF, oltre ad accessori come per legge dal di del licenziamento al saldo;
3. condanna altresì la società resistente al pagamento in favore di L. [REDACTED] G. [REDACTED] del TFR alla stessa spettante all'atto della cessazione del rapporto, oltre ad accessori dalla scadenza al saldo;
4. condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite del giudizio, che si quantificano in 1.400,00 oltre a IVA e CPA .

Reggio Emilia, 4 febbraio 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

